



COMUNE DI LARI
(PROVINCIA DI PISA)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del 30.04.2013

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Titolo I - Disposizioni generali

Art.1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso e delle norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione Coattiva del Comune.

Art. 2 - Presupposto d'imposta

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e dei terreni agricoli, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art.3 – Oggetto d'imposta

Le fattispecie impositiva sono quelle definite dall'art.2 del D.Lgs. 504/1992 ovvero:

- **Il fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **L'area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli (soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n.504/1992) che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Agli effetti dell'agevolazione di cui sopra prevista dall'art.2, comma 1) lettera b) del D.Lgs. n.504/1992, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche di cui all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua natura giuridica. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera anche nei confronti del contitolare non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs.504/92.
- **Il terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse.

Art. 4 - Abitazione principale – definizione

Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale, così come definite dagli artt. 817 e 818 del Codice Civile, si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 6 – Aree fabbricabili: base imponibile

1. Il valore dell'area fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune, con delibera di Giunta Comunale adottata su proposta del Servizio Tecnico, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
3. Allo scopo di cui al precedente comma 2 la Giunta comunale può costituire una commissione con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi il responsabile del Servizio Finanziario, quello del Servizio Tecnico ed eventuali componenti esterni delle categorie interessate e degli uffici statali competenti.
4. Le norme dei precedenti commi si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati, agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6 del D. Lgs. N. 504/1992.
5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
6. Ai contribuenti che versano l'imposta calcolata su un valore non inferiore a quello determinato con le disposizioni del presente articolo non si applicano sanzioni.
7. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 7 - Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a **titolo di diritto di abitazione**. Tale disposizione opera solo nei casi in cui l'immobile assegnato sia di proprietà, interamente o pro -quota del coniuge non assegnatario.

Art. 8 – Base imponibile

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 13 commi 4 e 5 del D.L. 201/2011.

Art. 9 – Aliquote

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate. La misura delle aliquote e della detrazione è fissata entro i limiti disposti dalla legge nazionale. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

Titolo II- Le agevolazioni di imposta

Art. 10 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta gli immobili così come individuati dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011, nello specifico:

- Lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- Lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- Lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- Lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Lett. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

L'esenzione di cui all'art. 7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Sono inoltre esentati gli immobili di proprietà del Comune di Lari a qualsiasi uso destinati.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 11 – Riduzioni di aliquota e detrazioni di imposta

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie: l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

La sola detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

ammobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 euro.

Si applicano aliquote ridotte, come deliberate ogni anno dall'Ente, anche per le seguenti fattispecie:

- per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del possessore;
- per gli immobili locati per almeno sei mesi nel periodo d'imposta e con contratto registrato;
- per i terreni agricoli posseduti o detenuti, per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) e da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in pensione;
- per le aree edificabili detenuti per almeno sei mesi nel periodo d'imposta, in forza di contratto di affitto registrato, da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
- abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare. Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la loro applicazione.

Al fine di poter beneficiare di dette agevolazioni il soggetto interessato deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto di cui ai commi precedenti mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di nullità, nei modi e nei tempi che verranno determinati dalla delibera annuale di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria.

Titolo III- Versamenti

Art. 12 – Periodicità dell'imposta

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art.13 – Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autoliquidazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il versamento dell'imposta in acconto avviene in ragione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente ovvero, per il primo anno di applicazione del tributo, sulla base delle aliquote previste per legge.
3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 il versamento si effettua esclusivamente mediante modello F24.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.
6. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.

7. L'imposta non si versa quando l'importo complessivo annuo non è superiore al limite fissato nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
8. Le modalità di compensazione del tributo sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 14 – Sospensioni e dilazioni di pagamento

Le modalità di sospensione e di dilazione dei pagamenti del tributo sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 15 – Dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. Il termine per la presentazione della Dichiarazione è fissato al 31 Ottobre di ogni anno.
3. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria.
4. Non si presenta la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria quando gli elementi oggetto di dichiarazione sono contenuti in atti per i quali si applicano le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico.
5. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione di imposta.
6. La dichiarazione di cui al comma 5 ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano variazioni cui consegua un diverso ammontare di imposta dovuta.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.
8. Per l'anno di imposta 2012 la banca dati dell'Imposta Municipale Propria è costituita dalla Banca Dati ICI Comunale che sarà integrata delle dichiarazioni che il contribuente presenterà a norma dell'emanando Decreto Ministeriale.

Titolo IV – Controlli

Art. 16 - Accertamento

L'attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dall'art.11 commi 3-5 del D.Lgs. 504/1992; dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011 e dall'art.1 commi 161 e 162 della Legge n.296/2006 nonché dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Nel caso in cui l'imposta risulti versata solo da alcuni dei soggetti obbligati ovvero risulti versata, in tutto o in parte, da soggetti estranei al rapporto tributario, purché l'imposta risulti totalmente assolta, l'Ufficio su istanza delle parti interessate e previa rinuncia al diritto di rimborso del o dei soggetti creditori, può disporre la compensazione del debito con il credito accertato.

Gli interessi per la riscossione dell'imposta sono dovuti nella misura legale.

Art. 17 – Riscossione coattiva

L'attività di riscossione coattiva è disciplinata dall'art.12 del D.Lgs. n.504/1992, dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011, dall'art.1 comma 163 della Legge n.296/2006 nonché dalle norme contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate e della Riscossione Coattiva del Comune.

Art. 18 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, esclusivamente per quanto riguarda il tributo di spettanza comunale, secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 art.1 comma 164 e dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011, secondo le modalità disciplinate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 19 – Sanzioni

Le sanzioni applicabili sono disciplinate dall'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 20 – Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs. n.546/1992 dell'Contenzioso Tributario e del vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 21 – Funzionario Responsabile

Con Delibera di Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell'art. 11 del D.Lgs. 504/92 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 22 – Potenziamento dell'ufficio tributi

La Giunta con propria Delibera, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 446/97, al fine di garantire una maggiore incisività della lotta all'evasione e di aumentare la produttività dell'Ufficio Tributi, nell'ottica di un potenziamento del servizio, può attribuire al personale assegnato al servizio tributario un compenso incentivante a norma del successivo comma del presente articolo.

La misura del compenso incentivante, la percentuale di distribuzione ai singoli dipendenti e le modalità di pagamento dello stesso sono stabiliti con apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale.

Art.23 – Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art.24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2012.